

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE . . . . .	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 5
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 7
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
CONVOCAZIONI . . . . .	» 11

#### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967, ORE 11,50. —  
*Presidenza del Presidente AMATUCCI.*

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Melloni, per il reato di cui all'articolo 81, capoverso, seconda ipotesi, del Codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione continuata a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 120).

Il Relatore Colleselli, dopo aver esposto i fatti che hanno determinato la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio, rileva che in questi, a suo avviso, non debba ravvisarsi alcun elemento per cui la domanda possa essere accolta.

Dopo un intervento del deputato Sforza che concorda con le conclusioni del Relatore, la Commissione delibera di non concedere la autorizzazione a procedere;

contro il deputato Negrari, per i reati di cui agli articoli 116, prima parte, n. 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 116, prima parte, n. 3, dello stesso decreto (*emissione di assegno a vuoto e senza la data*) (Doc. II, n. 24);

contro il deputato Negrari, per i reati di cui all'articolo 116, n. 2 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, concernente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli dell'Istituto di emissione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (*assegno a vuoto*) (Doc. II, n. 95);

contro il deputato Negrari, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, del Codice penale e 116, primo, secondo e terzo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (*emissione di assegni a vuoto*) (Doc. II, n. 109);

contro il deputato Negrari, per il reato di cui all'articolo 81, capoverso, del Codice penale e all'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (*emissione continuata di assegni a vuoto*) (Doc. II, n. 145);

contro il deputato Negrari, per il reato di cui all'articolo 81, capoverso, del Codice penale e all'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (*emissione continuata di assegni a vuoto*) (Doc. II, n. 172);

contro il deputato Negrari, per il reato di cui all'articolo 81, capoverso, del Codice penale e all'articolo 116, prima parte, n. 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, concernente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (*emissione continuata di assegni a vuoto*) (Doc. II, n. 174).

Il deputato Sforza riferisce, in sostituzione del Relatore assente, sui fatti che hanno dato luogo alle richieste di autorizzazione a procedere.

In conformità alla prassi costantemente seguita dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, propone che le predette richieste siano restituite al Ministero di grazia e giustizia per l'eventuale applicazione dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, n. 331.

Manifestano le proprie perplessità sulla proposta avanzata dal Relatore Sforza, i deputati Manco e Milia in quanto la prassi instaurata è, a loro avviso, in contrasto con la procedura che la Giunta, istituzionalmente, dovrebbe seguire.

Dopo interventi del Presidente Amatucci e del deputato Amendola Pietro che dissentono circa l'impostazione data al problema dai deputati Manco e Milia, la Giunta delibera, a maggioranza, di accogliere la proposta del Relatore.

In fine di seduta il deputato Manco sollecita l'esame della domanda di autorizzazione a procedere di cui al Doc. II, n. 62, il deputato Milia quella di cui al Doc. II, n. 32 e il deputato Amendola Pietro quella di cui al Doc. II, n. 72.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Ceccherini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ammissione del personale delle sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3506).

Dopo la relazione favorevole del deputato Colleselli e interventi dei deputati Nannuzzi

e Di Primio, favorevoli al contenuto del provvedimento, la Commissione, a scrutinio segreto, approva, all'unanimità, l'articolo unico del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

PROPOSTE DI LEGGE:

LAILOLO ed altri: « Riforma della RAI - Radiotelevisione italiana » (2128);

DE MARIA ed altri: « Riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana » (3072);

CALABRÒ: « Riforma dell'ordinamento della RAI-TV » (3220).

(*Parere alle Commissioni riunite II e X*).

In assenza del relatore Tozzi Condivi, il Presidente rinvia l'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Il deputato Nannuzzi osserva che il ritardo dell'esame da parte della Commissione comporta ritardo anche dell'esame delle Commissioni di merito, per cui sarebbe opportuno impegnarsi ad esprimere il parere al più presto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alle Commissioni riunite VIII e IX*) (3509).

Il relatore Baròni, ricordata la discussione generale svolta in altra seduta, propone di esprimere parere favorevole al disegno di legge, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'obbligo di conformare al disposto dell'articolo 97 della Costituzione la istituzione della sovrintendenza, sulla determinazione delle competenze territoriali delle stesse sovrintendenze in relazione alle circoscrizioni delle regioni costituzionalmente riconosciute, sul rispetto delle competenze anche parziali e concorrenti in materia scolastica attribuite alle regioni e sulla macchinosità delle procedure adottate dal disegno di legge in tema di programmazione della edilizia scolastica.

Il deputato Nannuzzi, pur dichiarandosi favorevole alle osservazioni del relatore, annuncia l'astensione dei deputati del Gruppo comunista, perché il disegno di legge accentua l'indirizzo in atto sia di costituire nelle regioni apparati burocratici statali, che si

troveranno in contrasto con gli organi eletti, sia di sottrarre al Parlamento le decisioni definitive sulla elaborazione e sull'attuazione dei piani di settore.

I deputati Pitzalis, Mattarella, Jacometti, Berloff e Di Primio si dichiarano favorevoli alla proposta del relatore, che è approvata dalla Commissione.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

**STORTI e ARMATO:** « Indennità di servizio al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni applicato ai centri elettronici e meccanografici » (*Parere alla X Commissione*) (3267).

Su proposta del deputato Cavallari, che sostituisce il relatore Nucci assente, la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

### GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

**PENNACCHINI:** « Modifica dell'articolo 625 del Codice penale » (3635).

Il Presidente comunica alla Commissione che la Presidenza della Camera non ha accolto la richiesta per il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge. Osserva che nella seduta del 2 febbraio il Governo si era rimesso alla decisione della Commissione. Successivamente il Governo, attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha fatto conoscere le sue riserve in merito al trasferimento in sede legislativa.

Richiamato il contenuto dell'articolo 95 della Costituzione, dà lettura della circolare del 14 ottobre 1966, n. 180, del Presidente della Camera, sulle modalità da seguire nella richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Interviene il deputato Pennacchini, il quale esprime la propria sorpresa per la mancata attrazione in sede legislativa della proposta di legge di cui è presentatore, soprattutto in considerazione del fatto che il trasferimento di sede era stato richiesto senza alcuna riserva da parte dei Gruppi parlamentari.

Ricorda che nella seduta del 2 febbraio venne esaminata contestualmente la sua proposta di legge e quella del deputato Ruffini che prevede la modifica del 314 sul peculato e che su questa ultima vi era stata una riserva specifica da parte del Governo, mentre per la sua si era prospettata, da parte del Sottosegretario, la presentazione di un emendamento.

Conclude il proprio intervento domandando se il Governo intenda comprendere l'esame delle aggravanti nella preannunciata « Novella » di riforma del codice penale in modo da poter conoscere quale sia la via da seguire.

Il deputato Sforza si associa alla sorpresa del deputato Pennacchini e sottolinea come la proposta in esame abbia un carattere squisitamente tecnico e non anche politico, tanto che la unanimità formatasi fra tutti i gruppi politici era stata dettata dalla valutazione della necessità di eliminare alcune discrasie comprese nell'articolo 625, il quale, nella sua pratica applicazione comporta delle pesantezze inutili ed ingiustificate. Suggerisce al Presidente della Commissione di riprendere nuovamente contatto con la Presidenza della Camera per ottenere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

Il deputato Bisantis, a sua volta, sottolinea che il trasferimento in sede legislativa della proposta Pennacchini si impone sotto l'aspetto regolamentare, dato che il disegno di legge sull'abigeato (3702), contempla anch'esso una riforma dell'articolo 625 del codice penale, sia pure in modo difforme dalla proposta Pennacchini, ma, trattandosi di identica materia, vede la necessità di trattare nella stessa sede tanto il disegno di legge quanto la proposta in esame.

Interviene, quindi, il Sottosegretario di Stato Misasi che, pur rendendosi conto della sorpresa della Commissione di fronte alla decisione presa dalla Presidenza della Camera, fa notare come sia giustificato l'intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento, in quanto rappresenta la Presidenza del Consiglio, che ha il dovere di coordinare l'azione del Governo.

Ricordando che nella precedente seduta aveva preannunciato l'intenzione del Governo di presentare un emendamento alla proposta in esame, suggerisce di procedere all'esame generale del provvedimento stesso per passare, poi, alla valutazione dell'articolo e degli eventuali emendamenti. In quella sede, si potrà riconsiderare la opportunità di proporre nuova richiesta di trasferimento in sede legislativa. Da parte sua osserva che

non può prendere impegni in via risolutiva, ma che con il suo intervento intende indicare una via da seguire per risolvere il caso.

Il Presidente, quindi, riepiloga le varie posizioni e propone di proseguire nell'esame in sede referente. Non essendo stata chiesta da alcuno la parola annuncia che nella prossima seduta si procederà all'esame dell'articolo unico e degli eventuali emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

FODERARO: « Istituzione di un ufficio di pretura in Polistena, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Polistena, San Giorgio Morgeto e Melicuccio » (12);

FODERARO: « Istituzione di una sezione distaccata della pretura di Crotone nel comune di Cutro » (13);

ZOBOLI ed altri: « Istituzione di Sezione staccata di Corte d'appello in Forlì » (27);

BERLINGUER MARIO ed altri: « Istituzione di una Sezione di Corte d'appello a Sassari » (41);

CAIAZZA ed altri: « Istituzione del tribunale civile e penale a Prato » (330);

SCARASCIA MUGNOZZA: « Istituzione di Corti d'assise di prima istanza nelle città di Brindisi e di Taranto » (838);

ACCREMAN e PAGLIARANI: « Istituzione della Corte d'assise in Rimini » (955);

PELLEGRINO ed altri: « Istituzione in Palermo di una Sezione civile e di una penale della Corte di cassazione » (1002);

COTTONE ed altri: « Istituzione del tribunale penale e civile in Marsala » (1028);

CANNIZZO: « Istituzione di una Sezione di Corte d'appello a Siracusa » (1200);

ORLANDI: « Istituzione del tribunale civile e penale di Castelvetro » (1353);

PENNACCHINI ed altri: « Istituzione del tribunale civile e penale di Civitavecchia » (1448);

TERRANOVA CORRADO: « Istituzione del Tribunale di Noto » (1944);

ZOBOLI ed altri: « Istituzione del Tribunale di Cesena » (3259);

CACCIATORE: « Istituzione in Salerno di una Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli » (232);

AMODIO ed altri: « Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli » (968).

Il deputato Pennacchini, in sostituzione del relatore Valiante, riferisce sui lavori del Comitato ristretto incaricato dello studio preli-

minare delle varie proposte iscritte all'ordine del giorno.

Quale Presidente del Comitato ristretto, ricorda l'ampio lavoro svolto, la valutazione fatta di ogni singola proposta ed indica le soluzioni cui è addivenuto il Comitato ristretto, che possono così ricapitolarsi: richiesta di trasferimento in sede legislativa di tutte le proposte di legge; esclusione dalla trattazione delle proposte di istituzioni di sezioni distaccate di pretura, in quanto questi uffici possono essere creati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia; presentazione di una apposita proposta di legge per consentire — ciò che attualmente non è previsto — la istituzione di sezioni distaccate di tribunali; dare la precedenza nella trattazione alla istituzione dei nuovi tribunali di Prato, Marsala e Civitavecchia ed alle sezioni distaccate di Corte di appello di Campobasso e di Salerno.

Per quanto concerne la istituzione della sezione di Corte di appello a Sassari osserva che è necessaria una più completa documentazione.

Il deputato Cacciatore chiede che le proposte di legge siano iscritte all'ordine del giorno di domani, in modo da sentire la relazione del deputato Valiante.

Il deputato Palazzolo si associa alla richiesta del deputato Cacciatore ritenendo necessaria una relazione del deputato Valiante, particolarmente in merito alla priorità da accordarsi al tribunale di Marsala.

Il deputato Cottone ed il deputato Zoboli, ritengono che il relatore Valiante non avrebbe da riferire più esattamente di quanto non abbia fatto il deputato Pennacchini, anche nella sua veste di Presidente del Comitato ristretto.

Il deputato Pellegrino propone alla Commissione di chiedere il trasferimento in sede legislativa di tutte le proposte di legge, in modo di poterle esaminare nella seduta di venerdì prossimo, dato che è già prefissata la discussione in sede legislativa del disegno di legge per la istituzione della Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso.

Il deputato Caiazza osserva che una richiesta di trasferimento in sede legislativa di tutte le proposte non è opportuna, ma che conviene, invece, chiedere il trasferimento di sede per le proposte di legge che riguardano i tribunali di Marsala, Prato, Civitavecchia e la Sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli in Salerno, secondo le priorità alle stesse date dal Comitato ristretto.

Il Presidente osserva che per decidere ponderatamente su questa situazione, conviene sentire i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari per cui, date alcune assenze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967, ORE 9,40. —  
*Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

All'inizio della seduta il Presidente Alessandrini comunica che il disegno di legge n. 3669, del quale è stata chiesta la rimessione all'Assemblea, sarà posto all'ordine del giorno di una prossima seduta in sede referente.

Il deputato De Pasquale, dopo aver rilevato che la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in questione deve essere valutata negativamente in relazione all'urgenza del provvedimento, sottolinea la opportunità che sia mantenuto fermo lo spirito dell'accordo a suo tempo raggiunto dalle diverse parti politiche per richiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento allo scopo di accelerarne l'entrata in vigore, e quindi che sia presto iniziato e concluso l'esame in sede referente del disegno di legge.

Il Presidente Alessandrini ribadisce quanto già preliminarmente comunicato in proposito e assicura che il disegno di legge n. 3669 sarà quanto prima posto all'ordine del giorno della Commissione.

Il Presidente comunica poi che gli è pervenuta notizia che il deputato De Pasquale intende rinunciare al mandato parlamentare per assumere altri incarichi politici ed esprime il suo rammarico per tale fatto, che priverà la Commissione dell'apporto collaborativo di un deputato che, al di là delle divergenze di ordine politico, ha accolto vivi consensi di stima e di positivo apprezzamento per la sua opera.

Si associano al rammarico espresso dal Presidente i deputati Baroni, Busetto e Cucchi ed il Sottosegretario Giglia.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione integrativa di spesa per la costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale di Roma » (3435).

Il Relatore Greggi riferisce sul disegno di legge, sottolineando che l'aumento dello stanziamento da esso previsto si ricollega alla necessità di aggiornare la previsione complessiva di spesa, in relazione soprattutto agli esperimenti di gara effettuati per l'appalto delle opere murarie. Si dichiara quindi favorevole all'emendamento suggerito dalla V Commissione, relativo al riferimento al fondo globale per quanto concerne lo stanziamento per l'anno finanziario 1967, e conclude dichiarandosi favorevole ad un eventuale rinvio del seguito della discussione qualora la Commissione intendesse procedere ad un esame analitico degli elementi che hanno introdotto i nuovi oneri.

Il deputato Cianca, dopo aver rilevato che la realizzazione della Biblioteca nazionale di Roma ha subito una serie di battute di arresto dovute anche al ritardo con il quale si procede all'assunzione di scelte che interessano la collettività e non i privati, sottolinea che le difficoltà intervenute nell'esecuzione dell'opera sono dovute tra l'altro agli ostacoli ingiustificati che sorgono allorché si tratta di realizzare opere già decise, cioè che a sua volta comporta un aumento della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere stesse e conclude dichiarandosi favorevole al rinvio del seguito della discussione in attesa di conoscere gli elementi cui ha fatto cenno il Relatore.

Il deputato De Pasquale sollecita la discussione delle proposte di legge nn. 1995 e 2993, preannunciando che, qualora ciò non avvenga, la sua parte politica si opporrà alla discussione di altri provvedimenti facendo ricorso ai mezzi previsti dal Regolamento.

Intervengono quindi il Presidente Alessandrini, che dichiara di prendere atto di quanto comunicato dal deputato De Pasquale, riservandosi di assumere le relative decisioni in proposito; il Sottosegretario Giglia, che fornisce ampie delucidazioni circa le cause che hanno determinato un maggior costo complessivo dell'opera; il Relatore Greggi, che prende atto delle indicazioni fornite dal Sottosegretario, ed il deputato Cianca, il quale afferma che le indicazioni stesse lasciano inalterato il problema generale della necessità di un'esatta previsione della spesa indotta da ciascuna opera pubblica, affinché non sorgano successivamente ostacoli ad una sua sollecita esecuzione, col conseguente aumento della spesa.

La Commissione approva quindi i singoli articoli del disegno di legge con l'emendamento suggerito dalla V Commissione per

quanto concerne lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1967.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3657).

Su proposta del deputato De Pasquale, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Autorizzazione di spesa per fronteggiare gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali per le opere eseguite dall'A.N.A.S. e finanziate con leggi speciali » (3665).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Rinaldi, che illustra le finalità del provvedimento e del Sottosegretario Giglia, che ne raccomanda la sollecita approvazione, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge.

Il disegno di legge è subito votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

## **TRASPORTI (X)**

### **IN SEDE LEGISLATIVA.**

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i trasporti e l'aviazione civile, Florena, per la marina mercantile, Martinez, per le poste e telecomunicazioni, Mazza, e per le finanze, Colombo Vittorino.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni » (3690).

Dopo l'illustrazione favorevole del Relatore Reale Giuseppe, nella discussione generale intervengono i deputati Mancini Antonio (il quale prospetta la opportunità di una mag-

giore elevazione dei limiti previsti nei due articoli del provvedimento) e Fabbri Riccardo (il quale si associa alle considerazioni del deputato Mancini).

Il Sottosegretario Mazza propone, allora, di aumentare i limiti previsti nei due articoli del disegno di legge, da 120 volte, a 150 volte.

La sua proposta, al quale aderisce il Relatore è, quindi, approvata dalla Commissione in sede di votazione dei due articoli.

La Commissione approva anche il seguente ordine del giorno dei deputati Fabbri Riccardo, Mancini Antonio, Canestrari, Cavallo e Alba, accolto al Governo:

« La Camera,

preso atto della necessità di adeguare al mutato valore della lira i limiti di somma entro i quali è stabilita la competenza dei massimi organi centrali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,

invita il Governo

a coordinare questi nuovi limiti con quelli fissati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1955, aumentando in misura congrua i limiti delle deleghe obbligatorie ed emanando nello stesso tempo le opportune direttive affinché le deleghe facoltative siano attuate nello spirito di un reale decentramento ».

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

BIANCHI GERARDO ed altri: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2213).

Il deputato Fabbri Riccardo, il quale sostituisce il Relatore assente, illustra favorevolmente il provvedimento.

Nella discussione generale intervengono i deputati Mancini Antonio, Bianchi Gerardo, Canestrari (i quali si dichiarano anch'essi favorevoli al provvedimento), Alba e De Capua (i quali, invece, preoccupati che vengano lesi diritti di altri dipendenti, si dichiarano favorevoli a un rinvio della discussione che permetta l'approfondimento del problema).

Il Sottosegretario Mazza, a sua volta, condividendo le preoccupazioni dei deputati De Capua e Alba, prospetta l'opportunità di emendare l'articolo unico, nel senso di pre-

cisare che l'inquadramento in ruolo dei beneficiari del provvedimento avviene lasciando inalterato il ruolo così come oggi si presenta.

Il Relatore Fabbri Riccardo e i deputati Marchesi, Bianchi Gerardo e Mancini Antonio propongono, allora, di sopprimere le parole finali dell'articolo unico: « conseguono la nomina nei limiti dei posti disponibili » e di aggiungere il seguente comma: « Gli ammessi ai concorsi di cui alla richiamata legge che non hanno conseguito l'inquadramento nel limite dei posti disponibili, sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto ».

Tale emendamento è approvato dalla Commissione.

In fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto » (3740).

Dopo la illustrazione favorevole del Presidente, il quale sostituisce il Relatore Iozzelli assente, e interventi dei deputati Alba, Cavallaro Nicola, Manenti, Reale Giuseppe, Marchesi e De Capua e del Sottosegretario Florena, la Commissione, su proposta del deputato Fortini, delibera la soppressione, al secondo comma dell'articolo unico, delle parole: « Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,30.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Principe.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore SALARI: « Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (*Approvata dal Senato*) (3618).

Il Relatore De Leonardis sottolinea come il provvedimento tenda a garantire l'interesse dei consumatori.

Tra le norme previste, infatti, vi sono quelle sui recipienti, in cui deve essere commer-

ciato l'olio, la specifica del seme da cui viene estratto l'olio di semi, le sostanze chimiche presenti nell'olio, la capacità dei recipienti stessi, la disciplina dell'ambulantato e così via.

Dichiara che è necessario apportare alcuni emendamenti al provvedimento, in particolare agli articoli 3, 5, 7 e 11 della proposta di legge.

Il deputato Magno, dopo aver dichiarato che il suo gruppo è favorevole al provvedimento, chiede al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in merito alla situazione della erogazione del contributo integrativo per l'olio d'oliva e del prezzo del consumo dell'olio stesso, ed alla necessità che un sollecito intervento sulla RAI-TV segua operazioni del nucleo antisofisticazioni per impedire la pubblicità dei prodotti giudicati adulterati.

Il Sottosegretario Principe, nel confermare che il Governo è favorevole al provvedimento e alle stesse modifiche proposte dal Relatore, assicura il deputato Magno che per l'erogazione dell'integrazione il Ministero provvederà ad ulteriori rimesse agli Ispettorati per l'alimentazione; che per il prezzo dell'olio si tratta di un mercato in via di assestamento; e che per le repressioni delle frodi — per le quali va dato atto ai Ministeri competenti della preziosa e produttiva opera che svolgono — il Ministero, per la parte di sua competenza, non mancherà di segnalare l'inconveniente indicato.

Vengono quindi approvati senza modifiche gli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 12 del provvedimento, mentre vengono approvati con emendamenti formali gli articoli 3 e 5. L'articolo 7 viene a sua volta approvato con modifiche: al primo comma (in luogo della parola « chiusi » le parole « ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione »), al secondo comma (alla parola « acquirente » la parola « destinatario ») e la soppressione dell'ultimo comma. Infine l'articolo 11 viene approvato con l'aggiunta al primo comma delle parole « olio di oliva ».

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro per la sanità Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

SPINELLI, DE MARIA e senatori PICARDO, BONADIES, FERRONI e SELLITI: « Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero » (*Testo unificato modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1832-2143-B) Relatore: Barba (*Parere della VIII Commissione*).

L'onorevole Lattanzio premette che delle due tesi emerse nel corso della discussione del provvedimento, secondo le quali o la legge doveva essere approvata subito e senza alcuna modifica oppure occorreva procedere ad alcuni emendamenti egli ritiene opportuno sia preferibile approntare una legge che risponda effettivamente alle necessità dei medici ospedalieri, pertanto dà ragione di alcuni emendamenti che insieme al collega Usvardi intende presentare. Si dichiara d'accordo con la proposta, a suo tempo fatta dall'onorevole De Lorenzo di includere fra i beneficiari della legge i sovrintendenti sanitari, i dirigenti sanitari, i vicedirettori sanitari e gli ispettori sanitari che erano stati dimenticati. Per i sanitari forniti già di idoneità ritiene sia giusto riconoscere una riduzione del periodo di anzianità richiesto e l'esonero dalla prova scritta in considerazione del fatto che essi hanno già superato un pubblico concorso anche se, per mancanza di posti non sono risultati vincitori.

Ritiene sia preferibile determinare l'anzianità utile per concorrere in relazione alla data di entrata in vigore della legge e non al bando di concorso; ritiene altresì che debbano essere messi a concorso i posti per i quali sia intervenuta regolare delibera da parte dell'amministrazione ospedaliera. Per quanto concerne i concorsi già banditi ritiene che la norma debba riferirsi solamente a quelli per i quali non sono iniziate le prove di esame. Conclude precisando che trattasi di una legge di sanatoria la cui efficacia non potrà andare oltre l'approvazione della riforma ospedaliera attualmente in discussione.

L'onorevole De Lorenzo, pur compiacendosi che alcune delle sue proposte siano state accettate dalla maggioranza, ritiene che gli emendamenti annunciati dagli onorevoli Lattanzio e Usvardi siano insufficienti, soprattutto perché lasciano fuori dai benefici della legge coloro che, essendo già ordinari in altri ospedali, prestino servizio da incaricati avendo cambiato residenza. Questi sanitari, avendo già superato un pubblico concorso dovrebbero, a suo avviso, essere assunti in ruolo senza ulteriori prove, occorrerebbe anche eliminare qualsiasi riferimento all'anzianità di servizio.

Conclude dichiarando che i cinque mesi concessi all'amministrazione ospedaliera dall'emendamento Usvardi e Lattanzio per bandire i concorsi sono del tutto insufficienti e propone di riportare tale termine a due anni, come previsto nel testo approvato dal Senato.

L'onorevole Spinelli propone che l'anzianità di servizio già computata a cinque mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'onorevole Scarpa protesta per la inusitata procedura seguita dal Governo e dalla maggioranza per giungere all'approvazione della legge. Il modo di agire, che ha portato al raggiungimento di accordi fuori dal Parlamento, esautorata e mortifica la funzione del Parlamento stesso e della Commissione. Quegli accordi che sono stati raggiunti in altra sede avrebbero potuto essere raggiunti in seno alla Commissione. Altro appunto che deve muovere al Governo è quello di non aver ritirato la richiesta di rimessione in Assemblea per consentire alla Commissione di approvare definitivamente in sede legislativa la legge. Tale atteggiamento del Governo è anche contraddittorio in quanto, se un accordo è stato raggiunto, non c'è motivo perché la Commissione non discuta la proposta in sede legislativa. Per quanto concerne gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Lattanzio, ritiene che essi siano troppi ed in parte non solo inutili, ma nocivi perché provocheranno una reazione da parte dell'altro ramo del Parlamento dove si potrebbe pensare che gli emendamenti stessi siano frutto di mero spirito polemico da parte della Camera.

Dichiara che degli emendamenti presentati, il suo gruppo accetta solo quelli concernenti l'inclusione dei sovrintendenti sanitari e delle altre categorie dimenticate, la determinazione dell'anzianità in relazione all'entrata in vigore della legge e quello relativo ai bandi dei concorsi non espletati, è contrario a tutti gli altri, in tal senso egli si ripromette di presentare propri autonomi emendamenti.

Il Ministro Mariotti contesta le affermazioni fatte dall'onorevole Scarpa a proposito delle riunioni nel corso delle quali è stato raggiunto l'accordo in seno alla maggioranza e chiarisce che tali riunioni, che non mortificano affatto il Parlamento, ma sono state tenute soprattutto per l'urgenza di raggiungere un accordo che valesse a far cessare lo sciopero in atto dei sanitari ospedalieri. Tale risultato è stato pienamente raggiunto, tanto è vero che lo sciopero è stato sospeso.

L'onorevole D'Antonio dichiara che la legge, pur avendo per principale caratteristica quella della sanatoria, non raggiunge il suo

scopo, perché lascia fuori molti scontenti attraverso le sue molteplici discriminazioni; prospetta il caso degli incaricati provenienti da ruoli inferiori e propone che nessuna anzianità sia prevista per gli idonei e che questi siano esonerati anche dalla prova pratica.

Il Ministro Mariotti tiene a precisare che l'accordo raggiunto in seno alla maggioranza ha ottenuto l'adesione completa da parte della giunta intersindacale dei medici ospedalieri. Riconosce che la legge non può prevedere tutti i casi e pertanto non può essere perfetta, ma eventuali lacune potranno essere colmate dalla prossima riforma ospedaliera.

Non è d'accordo sulle proposte fatte dagli onorevoli De Lorenzo e D'Antonio sugli incaricati provenienti da altri ruoli, sul ripristino della norma che concede due anni di tempo per bandire i concorsi ritenendo che i cinque mesi concessi siano più che sufficienti alle amministrazioni animate da buona volontà a bandire i concorsi. Ove tale volontà manchi è previsto l'intervento sostitutivo del Ministero. Ritiene altresì che la sanatoria si debba fare, ma essa deve essere contenuta nell'ambito degli organici previsti al fine di evitare ogni inflazione dannosa alla vita degli ospedali. Per quanto concerne la richiesta Scarpa di passaggio in sede legislativa dichiara che il Governo, nel dare la sua adesione alla immediata discussione della legge, abbia fatto un grande passo avanti per sbloccare la situazione.

L'onorevole Usvardi, confermando quanto ha detto il Ministro in risposta all'onorevole Scarpa, precisa che le riunioni nelle quali si è raggiunto l'accordo sono state determinate dall'unica preoccupazione di accelerare i tempi: esula pertanto dalla volontà del Governo e della maggioranza qualsiasi intendimento prevaricatore nei confronti del Parlamento. Nel merito degli emendamenti annunciati ritiene che essi rispecchino gli orientamenti emersi nel corso della discussione, per cui hanno la sua più completa adesione, senza con ciò pretendere di precludere eventuali modifiche migliorative.

L'onorevole Cortese si fa portavoce dei desiderati dalla legge, i quali sono molti, e afferma che, se una sanatoria deve esserci, essa deve riguardare tutti senza eccezioni. Pertanto propone di abolire ogni riferimento all'anzianità di servizio.

Il relatore onorevole Barba proponendosi di fare una panoramica di tutta la legge desidera richiamare tutti i colleghi ad una mag-

giore distensione nel valutare le singole proposte. Precisa che i criteri fondamentali che ispirano la proposta di legge sono due: 1) il riferimento alla conseguita idoneità, che presuppone un risultato positivo in un pubblico concorso; 2) una partecipazione effettiva e duratura alla vita dell'ospedale, quale patrimonio di esperienza acquisito dal medico. Questi due criteri hanno dei validi precedenti nella legislazione italiana e precisamente nella legge n. 336 del 1964 sulla stabilità dei medici ospedalieri e la 831 del 1961 sull'inquadramento in ruolo degli insegnanti. In seno alla Commissione sono emerse le due note tendenze o di approvare la legge senza modifiche o di sovvertirla completamente. Fra queste due tendenze la maggioranza ha seguito la via di mezzo, che è quella di apportare alla legge solo le modifiche necessarie. Di questa tendenza sono portatori gli emendamenti proposti dagli onorevoli Lattanzio e Usvardi sui quali si dichiara d'accordo. Si dichiara pure d'accordo ad esaminare la possibilità presentata dall'onorevole Spinelli di fissare l'anzianità a cinque mesi successivi all'entrata in vigore della legge.

L'onorevole Cortese propone una sospensione della seduta in quanto i vari emendamenti proposti, a suo avviso, costituiscono di fatto un testo nuovo.

Alla proposta si dichiara favorevole l'onorevole De Lorenzo e contrario l'onorevole Lattanzio.

Il Ministro Mariotti prega l'onorevole Cortese di ritirare la proposta, che viene ritirata.

Chiusa così la discussione generale la Commissione passa all'esame degli articoli.

Il Presidente pone ai voti la prima parte dell'articolo 1, con gli emendamenti proposti dagli onorevoli Usvardi-Lattanzio, De Lorenzo e Scarpa ed altri, che è approvata. È approvato quindi il primo comma dell'articolo 1.

Sull'emendamento Usvardi-Lattanzio tendente a sopprimere le ultime tre righe del secondo comma dell'articolo 1, gli onorevoli Scarpa e De Lorenzo si dichiarano contrari ritenendo del tutto insufficienti i cinque mesi proposti con l'emendamento aggiuntivo allo articolo 3. Si dichiara favorevole l'onorevole Lattanzio.

Il Presidente pone ai voti il mantenimento della parte del comma che l'emendamento Usvardi-Lattanzio tende a sopprimere e la proposta non è accolta. Il secondo comma viene quindi approvato nel testo proposto dagli onorevoli Lattanzio-Usvardi con la soppressione delle parole « per titoli ed esami » che

il Presidente propone per ragioni di precisione.

Il terzo comma dell'articolo 1 è approvato senza modifiche. L'articolo quindi resta così formulato:

« I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vicedirettori sanitari e gli ispettori sanitari, gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche non di ruolo che all'entrata in vigore della presente legge prestino regolare servizio continuativo nei posti corrispondenti, sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso interno loro riservato.

« Detto concorso si deve svolgere a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.

I sanitari che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano presso lo stesso ospedale o altro di pari o superiore categoria, sono esentati dalla prova scritta di esami ».

L'onorevole De Lorenzo illustra e successivamente ritira un emendamento aggiuntivo all'articolo 1.

Il primo comma dell'articolo 2 è approvato senza discussione, nel testo pervenuto dal Senato.

Al secondo comma l'onorevole Lattanzio illustra un emendamento parzialmente sostitutivo; altro emendamento tendente a fissare la anzianità a cinque mesi dopo l'entrata in vigore della legge è illustrato dall'onorevole Spinelli. All'emendamento Spinelli si dichiara contrario l'onorevole Romano. All'emendamento Lattanzio si dichiara contrario l'onorevole Scarpa.

Il Presidente pone ai voti per divisione l'emendamento Lattanzio-Usvardi alla lettera a) col quale l'onorevole Di Mauro propone di aggiungere: « i sanitari che abbiano prestato servizio di ruolo nel grado immediatamente inferiore ». L'emendamento è accolto, è respinto invece l'emendamento Spinelli. Il Presidente pone quindi ai voti la soppressione del terzo comma dell'articolo 2 proposta dall'onorevole Lattanzio, che è approvata; dichiara quindi assorbito l'emendamento sostitutivo a tale comma presentato dall'onorevole De Lorenzo. A seguito delle modifiche apportate l'articolo 2 risulta così approvato:

« I sanitari ospedalieri, di cui al precedente articolo, sono ammessi al concorso con deroga ai limiti di età previsti dalle vigenti norme per l'ammissione ai concorsi sanitari.

Il periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso deve essere stato prestato di

fatto e deve essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per i sanitari idonei e per i sanitari che abbiano prestato servizio di ruolo nel grado immediatamente inferiore, di almeno un anno;

b) per i sanitari non idonei di almeno tre anni per i sovrintendenti, i direttori, i vicedirettori e gli ispettori sanitari, i primari e i direttori di farmacia, di almeno due anni per tutti gli altri ».

All'articolo 3 l'onorevole Lattanzio illustra un emendamento che modifica i posti in organico da mettere a concorso e un emendamento soppressivo al secondo comma.

All'ultimo comma sono presentati emendamenti dall'onorevole Lattanzio e dall'onorevole Pasqualicchio.

Il Presidente pone ai voti i vari emendamenti che sono approvati. L'articolo 3 risulta pertanto formulato nel seguente testo:

« I posti in organico da mettere a concorso sono quelli che risulteranno disponibili in base alle delibere dei consigli di amministrazione alla data di pubblicazione della presente legge ancorché successivamente approvate.

Non possono essere messi a concorsi i posti di ruolo attualmente ricoperti interinalmente, già assegnati a titolari in aspettativa con diritto alla conservazione del posto.

I bandi dei concorsi per i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non sono già iniziati gli esami, sono revocati ».

Il Presidente quindi dà lettura di un articolo 3-bis proposto dagli onorevoli Lattanzio e Usvardi, al quale si erano già dichiarati contrari gli onorevoli Scarpa e De Lorenzo, ritenendo del tutto insufficienti i cinque mesi di tempo messi a disposizione dall'amministrazione ospedaliera per bandire i concorsi e i dieci mesi per espletarli.

Il Ministro Mariotti propone di portare questi termini rispettivamente ad otto e quindici mesi e di conseguenza portare rispettivamente a dieci e a venti mesi il termine per l'intervento sostitutivo del Ministero.

Posto ai voti in questi termini l'articolo aggiuntivo è approvato nel seguente testo:

« Tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli dovranno essere banditi entro otto mesi ed espletati entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ove entro tali termini le amministrazioni ospedaliere interessate non avranno provveduto a bandire un concorso il Ministero della sanità provvederà d'ufficio a tale adempimento.

I termini in tal caso saranno portati rispettivamente a dieci e a venti mesi ».

L'articolo 4 che assume il numero 5 è approvato nel seguente testo:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Il Presidente dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea e si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 23 febbraio, ore 11.

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Varie.

### I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Giovedì 23 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

#### *Esame delle proposte di legge:*

ARMATO: Validità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291 (2305);

NANNUZZI: Valutabilità del concorso per merito distinto e degli esami di idoneità per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sostenuti nella prima applicazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291 (3776)

— Relatore: Cavallari.

#### *Esame delle proposte di legge:*

ARMATO ed altri: Disposizioni concernenti il personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato (2935);

PIGNI ed altri: Trattamento economico e nomina nei ruoli organici degli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato (*Urgenza*) (3106);

— Relatore: Ruffini — (*Parere della V Commissione*).

#### *Parere sulle proposte di legge:*

LAILOLO ed altri: Riforma della RAI-Radiotelevisione italiana (2128);

DE MARIA ed altri: Riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana (3072);

CALABRÒ: Riforma dell'ordinamento della RAI-TV (3220);

— (*Parere alle Commissioni riunite IX e X*) — Relatore: Tozzi Condivi.

#### *Parere sulle proposte di legge:*

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003);

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399);

— (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Ruffini.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 23 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

#### *Esame dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: « Riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze » (3767) — Relatore: Pennacchini;

Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia (3705) — Relatore: Dell'Andro.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — Relatore: Reggiani — (*Parere della I Commissione*).

#### *Parere sul disegno di legge:*

Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Mannironi.

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 23 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione delle proposte di legge:*

ERMINI ed altri: Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (*Modificata dal Senato*) (350-B) — Relatore: Marangone — (*Parere della V Commissione*);

CAIAZZA ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (339-B) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Scuola archeologica italiana in Atene (617) — Relatore: Bertè — (*Parere della III e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sulla proposta di legge:*

SPINELLI, DE MARIA e Senatori PICARDO, BONADIES, FERRONI e SELLITTI: Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero (*Testo unificato modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1832-2143-B) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Magri.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

DAGNINO: Riconoscimento giuridico e ordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Genova (3350) — Relatore: Fusaro — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

BADINI CONFALONIERI: Estensione agli osservatori geofisici universitari delle disposizioni vigenti per gli osservatori astronomici (1556) Relatore: Fusaro — (*Parere della I e della V Commissione*);

RICCIO: Estensione agli osservatori geofisici universitari delle disposizioni vigenti per gli osservatori astronomici (1478) — Relatore: Fusaro — (*Parere della I e della V Commissione*).

### XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 23 febbraio, ore 10.

*Rapporti fra ricerca scientifica ed industria in Italia:*

Audizione del Ministro della ricerca scientifica.

### XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 23 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) — (*Parere della I, II, V, VIII e XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444) — (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*).

DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483) — (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*);

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908) — (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*);

— Relatore: Lattanzio.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20,30.